

ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU IN CASO DI RESIDENZE DIVERSE DEI CONIUGI

 *Pratica Amministrativa* | 28 maggio 2024 | n. 1 | di **Cristina Carpenedo**

L'ordinanza della Cassazione in materia di abitazione principale ai fini IMU ricostruisce la vicenda relativa alla valorizzazione del nucleo familiare, fino all'intervento della Corte costituzionale. Il giudice delle leggi ha ripristinato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile; l'indicata questione coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi.

In virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6⁻⁵, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6⁻⁵, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6⁻⁵, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5⁻, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6⁻⁵, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6⁻⁵, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6⁻⁵, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. "seconda casa", poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell'art. 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla "residenza familiare" dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla "residenza comune" degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata